



Repubblica italiana del. n. 110/2017/VSGC

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 22 giugno 2017

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Vincenzo CHIORAZZO	Consigliere
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario (relatore)

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato d.lgs. n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 3, del d.l. n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 11 dicembre 2014, n. 28/SEZAUT/2014/INPR, relativa all'approvazione delle linee guida per il referto annuale dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei Presidenti delle città metropolitane e delle province sul funzionamento dei controlli interni;



Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 febbraio 2016, n. 6/SEZAUT/2016/INPR, relativa all'approvazione delle linee guida per il referto annuale dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei Presidenti delle città metropolitane e delle province sul funzionamento dei controlli interni;

Visto il documento allegato alla citata deliberazione del 4 febbraio 2016, n. 6/SEZAUT/2016/INPR con cui è stato fissato al 31 maggio 2016 il termine per la trasmissione della relazione riguardante i controlli svolti nell'anno 2015 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio nonché alla Sezione delle Autonomie;

Esaminato il referto del Presidente della Provincia di Chieti, elaborato sullo schema di relazione allegato alla suddetta deliberazione dell'11 dicembre 2014, n. 28/SEZAUT/2014/INPR ed acquisito al protocollo n. 1264 il 04 maggio 2015;

Esaminato il referto del Presidente della Provincia di Chieti, elaborato sullo schema di relazione allegato alla suddetta deliberazione del 4 febbraio 2016, n. 6/SEZAUT/2016/INPR ed acquisito al protocollo n. 1004 l'8 aprile 2016;

VISTA l'ordinanza del 19 giugno 2017, n. 35/2017, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott. Angelo Maria Quaglini;

FATTO E DIRITTO

1 I controlli interni negli enti locali

I controlli interni rappresentano un fondamentale presidio per la gestione complessiva delle pubbliche amministrazioni. Essi, sviluppatasi nel settore privatistico, sono stati esportati nel panorama pubblico a decorrere dagli anni 90 sulla scia della diffusione dei principi del *new public management*, quali strumento a disposizione del vertice amministrativo, per valutare e migliorare la *performance* degli enti pubblici. L'importanza dei controlli interni nella prospettiva della sana gestione nel settore pubblico è, peraltro, riconosciuta anche dagli standard *setter* internazionali. In particolare, il documento INTOSAI "*Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector*" del 2004 promuove l'estensione, anche alle pubbliche amministrazioni, del modello integrato di controlli interni sviluppato in ambito aziendalistico (c.d. modello CoSO), ritenendolo adeguato e funzionale anche rispetto alle specificità dei soggetti appartenenti al settore pubblico.

Nel contesto italiano, l'evoluzione legislativa in materia di controlli interni, con particolare riguardo a quelli del comparto enti locali, è sfociata nell'ampia riforma operata dall'art. 3, co. 1 sub d) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha modificato l'art. 147 del Testo unico degli enti locali (di seguito TUEL) e inserito gli ulteriori articoli da 147bis a



147quinquies relativi ai singoli presidi. Tali modifiche delineano un "sistema" dei controlli interni, nel quale confluiscono una serie di attività di verifica volte a garantire un costante monitoraggio della gestione, sotto molteplici angoli di visuale: quello del rispetto della regolarità amministrativo-contabile, quello del conseguimento degli obiettivi di policy, quello dell'efficiente ed economico utilizzo delle risorse, quello del livello di qualità, sia effettiva sia percepita dai cittadini-utenti, dei servizi erogati direttamente e indirettamente dall'ente, quello dell'equilibrio finanziario, anche in una prospettiva consolidata, estesa ai soggetti strumentali rientranti nel perimetro del "gruppo ente locale".

L'esercizio del complesso delle attività di controllo interno deve consentire ai vertici degli enti locali di disporre delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione, sotto i molteplici aspetti sopra richiamati, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

I nuovi articoli inseriti nel TUEL definiscono, poi, la disciplina e le finalità delle singole tipologie di controllo.

Più precisamente, il controllo di regolarità amministrativa e contabile (art.147bis del TUEL) mira a verificare la correttezza dell'azione amministrativa, sia in fase preventiva sui singoli atti (attraverso l'acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile-finanziaria), sia in via successiva. In tale ultima sede, il monitoraggio deve avvenire secondo principi generali di revisione aziendale, nonché attraverso il ricorso alle tecniche di campionamento, in una logica fondata sulla valutazione del rischio potenziale di irregolarità. Sotto il profilo organizzativo, il TUEL assicura agli enti locali ampia autonomia di scelta delle soluzioni più adatte alle proprie specifiche esigenze.

I risultati ottenuti e le criticità riscontrate sono trasmessi, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, insieme alle direttive cui conformarsi per superare le eventuali criticità riscontrate, nonché agli organi di revisione, a quelli di valutazione dei dipendenti e al consiglio comunale.

Il controllo di gestione (artt. 147, co.2, lett. a, nonché 196-198bis del TUEL) è funzionale a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi, la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Propedeutica rispetto all'esercizio del controllo di gestione risulta l'implementazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale affidabile ed in grado di fornire informazioni circa l'efficienza gestionale in termini di costi e di ricavi nonché circa l'adeguatezza delle risorse utilizzate, in relazione alle attività svolte e, soprattutto, ai risultati conseguiti. Sempre nell'ambito del controllo gestionale, gli enti sono tenuti ad adottare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori, riportanti valori target da perseguire per ciascun obiettivo. A tale riguardo, è necessario curare la predisposizione di un adeguato Piano esecutivo di gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del TUEL. Come sottolineano dalla Sezione delle Autonomie




(deliberazione n. 6/2016) "gli obiettivi devono rappresentare non una "mera" ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori in cui l'ente risulta articolato, ma una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio o attività. Tali obiettivi devono discendere dall'attività di programmazione dell'ente ed essere in linea con gli strumenti a tal fine dallo stesso adottati". I regolamenti dell'ente devono contenere indicazioni specifiche in merito e ricondurre tutte queste indicazioni all'ambito organizzativo-contabile del servizio o del centro di costo, assicurando, in tal modo, l'"unitarietà" informativa necessaria al buon funzionamento del sistema dei controlli.

Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nei documenti programmatici. L'eventuale scostamento rilevato in tale sede deve innescare il riesame della programmazione, tenendo conto delle scelte operate dai dirigenti e dell'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e materiali.

Il controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies Tuel) verifica il permanere degli stessi nelle gestioni di competenza, cassa e residui. La sua disciplina va obbligatoriamente contenuta nel regolamento di contabilità e non può prescindere dall'esame dell'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, almeno nella misura in cui comportino ripercussioni sul bilancio dell'ente. La logica di questo tipo di controllo è identificare i flussi informativi relativi al monitoraggio di debiti e crediti, con riferimento alla loro formazione, estinzione nonché ai tempi medi di pagamento, in modo da conoscere, in via continuativa, il permanere degli equilibri finanziari. L'attività di controllo in esame viene svolta sotto l'egida del responsabile del servizio finanziario; i relativi esiti vengono di regola comunicati al segretario dell'Ente locale, mentre gli organi di governo sono i destinatari della relazione periodica.

Il controllo sugli organismi partecipati (art. 147-quater del TUEL) è finalizzato a monitorare gli aspetti gestionali delle attività esternalizzate dagli enti locali attraverso il ricorso a enti strumentali. Presupposto per l'esercizio del controllo in esame è la presenza di un sistema informativo idoneo a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Il controllo si sostanzia nella verifica degli scostamenti tra gli obiettivi assegnati e i risultati conseguiti, con l'indicazione degli adeguati correttivi da attuare, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Il controllo di qualità dei servizi (art. 147, c. 2, lett. e) del TUEL) verifica e misura la soddisfazione degli utenti, rapportandola a standard di prestazione predefiniti. Quando il raffronto tra qualità programmata ed erogata dei servizi fornisce esito positivo, il processo di assicurazione della qualità si considera compiuto. La novità risiede nel prospettare verifiche di gradimento che non siano episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate. Il sistema organizzativo interno all'Ente deve poter governare un nuovo modello di controllo



che verifica anche l'applicazione delle carte di servizio e la misura in cui gli stakeholder possano influenzare le rilevazioni delle prestazioni.

L'attenzione del legislatore per il sistema dei controlli interni negli enti locali e l'importanza che lo stesso riveste nel garantire la sana gestione finanziaria degli stessi trovano ulteriore testimonianza nell'evoluzione normativa in materia di poteri di verifica attribuiti alla Corte dei conti sull'organizzazione e il funzionamento dei controlli interni degli enti locali, nell'ambito dei controlli successivi sulla gestione, già a partire dall'art. 3, c. 4, della L. n. 20/1994 e dall'art. 7, c. 7, della L. n. 131/2003. Al fine di corroborare l'espletamento di tale forma di controllo esterno, l'art. 148 del TUEL, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 174/2012 e n. 91/2014, ha richiesto ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e ai Presidenti delle città metropolitane e delle province la redazione, avvalendosi del direttore generale o del segretario, di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato. Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali della Sezione delle Autonomie, va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo, andando ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali.

Ai riguardo, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 28/2014) ha delineato finalità del controllo attivato dal referto in esame, destinato a:

- verificare l'adeguatezza funzionale e l'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutare gli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verificare l'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevare gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitorare in corso d'anno gli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
- monitorare i rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va altresì rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, c. 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori locali, apposita sanzione pecuniaria.



2 Analisi dei referti 2014 e 2015 sul sistema dei controlli interni della Provincia di Chieti

In data 30 aprile 2015 e 8 aprile 2016, il Presidente della Provincia di Chieti trasmetteva a questa Sezione regionale di controllo, rispettivamente, il referto sul funzionamento dei controlli interni relativo al 2014 e quello relativo al 2015.

Con nota prot. n. 1780 del 26 maggio 2017 il magistrato istruttore inviava una richiesta, invitando l'Amministrazione a fornire informazioni integrative e precisazioni in merito ad alcuni aspetti dei citati Referti.

Con successiva nota del 7 giugno 2017 prot. n. 1857, il Presidente della Provincia di Chieti forniva, solo parzialmente, i chiarimenti richiesti.

In via preliminare, si osserva che la Provincia di Chieti ha provveduto ad approvare, con delibera del consiglio provinciale n. 35 del 19 giugno 2013, il regolamento sui controlli interni, il quale disciplina l'allocazione delle varie attività all'interno delle diverse strutture organizzative, nonché le modalità operative per il loro svolgimento. Di seguito si espongono gli esiti dell'attività istruttoria e le considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo interno, oggetto di analisi per mezzo dei citati referti del Sindaco e dell'ulteriore documentazione acquisita.

In linea generale, occorre osservare che l'assetto organizzativo e amministrativo della Provincia di Chieti, al pari di quello degli altri enti locali appartenenti alla medesima categoria, è stato - nel biennio oggetto di analisi - condizionato dall'evoluzione del travagliato processo di riordino istituzionale avviato dalla L. n. 56/2014. L'incertezza che ha caratterizzato la ripartizione delle funzioni, la distribuzione del personale, nonché l'assetto delle risorse finanziarie disponibili ha sicuramente inciso negativamente sulla possibilità di intervenire sui profili sia organizzativi sia attuativi dei controlli interni. Invero, il raggiungimento di un quadro giuridico-istituzionale più stabile consente ora alla Provincia maggiori margini di azione nella piena implementazione dei presidi interni a tutela della sana ed efficiente gestione delle risorse pubbliche.



2.1 Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato, in via preventiva, dal dirigente responsabile del Servizio cui compete l'emanazione dell'atto, per il parere di regolarità tecnica, e dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Al riguardo, nei questionari si dichiara che, nel corso dell'esercizio, non sono state adottate deliberazioni (diverse da meri atti di indirizzo) sprovviste del parere di regolarità tecnica, richiesto dalla legge, ovvero deliberazioni comportanti riflessi finanziari, sprovviste del necessario parere di regolarità contabile (ovvero con parere negativo) e che per tutte le determinazioni dirigenziali, comportanti impegni di spesa, sono stati acquisiti i pareri di regolarità contabile ed i visti attestanti la copertura finanziaria.

Il controllo successivo è organizzato e diretto dal Segretario Generale che, per le attività strumentali, è assistito da una unità di personale. Secondo il regolamento, tale controllo deve essere effettuato trimestralmente, sorteggiando gli atti da esaminare, nella misura minima del 10% di quelli prodotti nei tre mesi antecedenti.

La dotazione di risorse umane dedicate a tale attività di riscontro appare inadeguata rispetto al numero complessivo di atti posti in essere annualmente dalla Provincia, rendendo difficoltoso l'espletamento dei riscontri di regolarità. Ciò emerge anche dalle contenute dimensioni del campione estratto, in riferimento alla popolazione complessiva (9,6% nel 2014 e 8,9% nel 2015), inferiore al livello minimo richiesto dal regolamento interno. Al riguardo, si richiama la possibilità, concessa dal comma 5 dell'art. 147 del TUEL, di associarsi con altri enti locali e istituire uffici unici, regolati da convenzioni; ciò consentirebbe di conseguire effetti positivi in termini di specializzazione professionale ed economie di scala.


In merito allo svolgimento delle attività di controllo successivo, dall'esame del questionario emerge che, sia nel 2015 sia nel 2014, la tecnica di selezione degli atti da analizzare è avvenuta con modalità di campionamento casuale semplice, distinguendo i provvedimenti per aree di competenza, individuate tenendo conto dell'organizzazione dell'Ente. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.28/2014, raccomanda che la selezione delle tecniche di campionamento sia effettuata tenendo conto anche dei criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l'utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica.

Sempre la Sezione delle Autonomie raccomanda: *"Appare fondamentale per un corretto espletamento del controllo di regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire all'amministrazione di monitorare con particolare attenzione i settori di attività che, per numero di irregolarità e per criticità riscontrate, possano considerarsi per così dire "sensibili"*

Conseguentemente è auspicabile, per una maggiore efficacia del controllo di regolarità amministrativa e contabile, che l'ente adotti tecniche di campionamento specifiche con riferimento anche a provvedimenti che possono interessare aree particolarmente rischiose di gestione".

Appare pertanto necessario che la Provincia di Chieti passi a modalità di selezione del campione di riferimento sulla base di tecniche statistiche maggiormente sofisticate, che proiettino i controlli nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità, anche in una prospettiva ciclica che tragga spunto dalle risultanze delle verifiche degli esercizi precedenti.

Ciò premesso, dall'esame dei questionari, integrati con gli approfondimenti condotti in sede istruttoria, emerge che il controllo successivo ha avuto ad oggetto n. 258 atti, nel 2014, e n. 236 atti nel 2015 (cfr. successiva tabella). Sul punto, il questionario 2015



redatto dall'Ente riporta dati diversi da quelli trasmessi in sede istruttoria, in quanto indica atti esaminati nel 2015 nel numero di 269. Il tasso di errore riscontrato negli atti sottoposti a controllo si è attestato nel 2014 al 56%, pari a 144 casi, dei quali solo il 19% è stato sanato (n. 28 fattispecie); nel 2015 il tasso di errore si è attestato al 54%, pari a 127 casi, dei quali il 57% è stato oggetto di sanatoria (n. 73 ipotesi). Nel questionario si precisa che, nelle ipotesi di irregolarità, sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive cui conformarsi. Dal questionario emerge che in esito al controllo nel 2015 sono stati emanati 4 report; la Provincia non ha trasmesso tali report alla Sezione che, conseguentemente, non ha potuto verificare la tipologia di irregolarità riscontrate e l'adeguatezza degli stessi.


		Tipologia di atti				
		Determinazioni	Note di liquidazione	Decreti Presidenziali	Contratti	Totale
2014	Emanati	1099	1518	32	32	2681
	Controllati	94	156	4	4	258
	Quota %	8,55%	10,28%	12,50%	12,50%	9,62%
2015	Emanati	1379	1079	158	43	2659
	Controllati	119	97	16	4	236
	Quota %	8,63%	8,99%	10,13%	9,30%	8,88%

Il questionario evidenzia che - in linea con l'art. 4, c. 7, del regolamento interno risultante del controllo successivo di regolarità sono state trasmesse, a cura del Segretario, ai dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi, nonché ai revisori dei conti, agli OIV e al Presidente della Provincia, nella sua funzione di Presidente del Consiglio provinciale.

La struttura di controllo non ha effettuato le verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti tardivi secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014. Sul punto, l'Ente non ha dato riscontro alla richiesta istruttoria della Corte dei conti concernente le ragioni di tale omissione.

2.2 Controllo di gestione

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno, il controllo di gestione dovrebbe essere svolto da un'apposita unità organizzativa, attraverso sistemi informativi per l'acquisizione dei dati contabili, di carattere economico, patrimoniale e finanziario. In base al successivo art. 11, le risultanze del controllo di gestione dovrebbero essere portate a conoscenza del Presidente, del Segretario generale, dei dirigenti e del Collegio dei revisori dei conti, nonché trasmessi all'OIV, con una cadenza temporale fissata in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione. I referti gestionali dovrebbero, inoltre, essere accompagnati da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati ed indici riportati e suggerisca azioni correttive per ridurre gli scostamenti. L'esame del questionario evidenzia che le attività di controllo di gestione sono state sostanzialmente disattese. A seguito di specifica richiesta istruttoria, la Provincia di Chieti ha precisato che, nella particolare situazione in



cui versa, il controllo in discorso è stato limitato alla elaborazione degli obiettivi di gestione assegnati ai dirigenti per l'esercizio 2015 e alla verifica del raggiungimento degli stessi a fine anno. Peraltro, il piano degli obiettivi è stato approvato, in via provvisoria, solo a settembre 2015 (Decreto del Presidente n. 59/2015), a gestione quasi ultimata. Tali obiettivi, inoltre, si sostanziano esclusivamente nel richiedere ai dirigenti l'adempimento delle funzioni e compiti loro assegnati, alla luce della riduzione delle risorse a disposizione. Non sono state, invece, effettuate le attività tipiche del controllo di gestione, finalizzate a misurare l'andamento dell'Ente, attraverso la predisposizione di appositi indicatori.

2.3 Controllo strategico

Il controllo strategico, in base all'art. 13 del regolamento interno, dovrebbe essere svolto da una unità organizzativa, sotto la direzione del Segretario generale e in collaborazione con l'organo di revisione e l'OIV. Tale forma di controllo si sostanzia nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici indicati nella direttiva degli Organi di vertice. A tal fine, l'art. 15 del regolamento richiede che i dirigenti trasmettano trimestralmente all'unità preposta e all'ufficio di Presidenza specifiche relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici.

Dall'esame del questionario emerge che il controllo in discorso non è stato esercitato nel 2015. Ciò trova conferma nella risposta istruttoria con la quale la Provincia di Chieti ha precisato che il controllo strategico risulta implicitamente inserito negli elaborati relativi al rendiconto della gestione 2015. L'eventuale indicazione dello stato di attuazione degli obiettivi a consuntivo non può ritenersi idoneo ad integrare un'adeguata forma di controllo strategico il quale presuppone una verifica *in itinere* dell'attuazione degli indirizzi politici, costantemente tesa ad innescare eventuali correzioni in corso di gestione. A tal fine, si rende necessario lo sviluppo di specifici indicatori di output e di efficacia, che consentano una misurazione sintetica della implementazione dei programmi.

2.4 Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è diretto e coordinato dal responsabile del Servizio finanziario. Nel corso del 2015 tale attività si è concentrata nella deliberazione di Assestamento generale del Bilancio di previsione 2015 (n. 83 del 26/11/2015) nella quale si dà atto del permanere degli equilibri finanziari dell'Ente. Dall'esame del questionario emerge una particolare attenzione alle dinamiche dei saldi finanziari, di competenza, residui e cassa, anche in ragione dell'assoggettamento della Provincia alla procedura di riequilibrio finanziario decennale. Nonostante la specifica richiesta istruttoria, questa Sezione non ha potuto valutare l'adeguatezza e il contenuto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dal responsabile del Servizio finanziario, in quanto gli stessi non sono stati trasmessi.




2.5 Controllo sugli organismi partecipati

Il controllo sugli organismi partecipati è disciplinato dall'art. 18 del regolamento interno il quale, a sua volta, richiama le disposizioni del "Regolamento sulle attività di vigilanza su Società e Enti partecipati e disciplina del controllo analogo" approvato con deliberazione n. 144/2011. Il successivo art. 19 affida al dirigente responsabile del Servizio finanziario il compito di trasmettere al Presidente della Provincia, entro il mese di aprile, una relazione sull'esito del monitoraggio sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente. Tale report risulta prodotto per il 2015, ma – sebbene richiesto – non è stato trasmesso a questa Sezione che, pertanto, non ha potuto esaminarne il contenuto e valutare l'adeguatezza dello stesso a fornire indicazioni utili e complete sull'andamento gestionale degli organismi partecipati.

2.6 Controllo sulla qualità dei servizi

Dal questionario emerge la mancata attivazione di questa forma di controllo da parte della Provincia di Chieti; ciò trova conferma nella risposta alla nota istruttoria del 26 maggio 2017 prot. n. 1780, in cui viene precisato che il controllo sulla qualità dei servizi non è stato effettuato in quanto, stante la precaria situazione di strade e scuole, causata dalla riduzione delle risorse, l'Ente ha ritenuto inutile procedere a testare il giudizio dell'utenza rispetto ai servizi forniti.

P.Q.M.



la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo:

- accerta, sulla base dei referti annuali 2014 e 2015, la parziale inadeguatezza del sistema dei controlli interni della Provincia di Chieti, attese le carenze legate all'implementazione delle forme di controllo di gestione, strategico, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi;
- segnala la necessità di perfezionare le modalità di campionamento e selezione degli atti nel controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- richiede che l'Ente comunichi a questa Sezione le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate, tenuto conto del venir meno dell'incertezza normativa che ha caratterizzato l'assetto istituzionale dell'Ente Provincia nel biennio in esame;
- richiama l'attenzione sull'obbligo di pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 della presente deliberazione.

DISPONE

che, a cura della segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Presidente della Provincia di Chieti, al Consiglio e all'organo di revisione della Provincia di Chieti.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 22 giugno 2017.

L'Estensore
Angelo Maria QUAGLINI
Angelo Maria Quaglini



Il Presidente
Antonio FRITTELLA
Antonio Frittella

Depositata in Segreteria il 29 GIU. 2017

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARRIA
Lorella Giammaria

